

Relazione illustrativa della proposta di legge regionale "Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)"

La proposta di legge di modifica della l.r. 26 luglio 2002, n. 32 interviene sulle materie dell'istruzione, della formazione e del lavoro.

Per quanto riguarda la materia dell'istruzione, sono introdotte forme di rappresentanza delle istituzioni scolastiche autonome, nel rispetto dell'autonomia scolastica riconosciuta dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59*).

Il sistema di rappresentanza è articolato su due livelli territoriali: il primo corrispondente agli ambiti delle conferenze dell'educazione e dell'istruzione, il secondo corrispondente all'intero territorio regionale.

A livello di Conferenza zonale si intende dare voce al mondo della scuola attraverso reti di scuole che rappresentino almeno il 50% delle istituzioni scolastiche presenti nella zona socio-sanitaria, per garantire il confronto continuativo con gli enti locali per tutto ciò che concerne lo sviluppo a livello locale del sistema di educazione e istruzione.

A livello regionale viene istituita la Conferenza regionale per l'educazione, l'istruzione e la formazione, sede istituzionale di confronto e raccordo per le politiche regionali, alla quale partecipano, oltre ai rappresentanti delle istituzioni scolastiche, anche quelli degli enti locali, del sistema dell'educazione e della formazione, dell'università e delle parti sociali.

Infine viene integrato il Comitato di coordinamento istituzionale con rappresentanti delle istituzioni scolastiche, dell'ufficio scolastico regionale e dell'università.

Un'altra rilevante modifica introdotta nella l.r. 32/2002 è costituita dalla disciplina dell'Anagrafe regionale degli studenti, prevista dall'articolo 3 del D.Lgs. 76/2005 (*Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della L. 28 marzo 2003, n. 53*), strumento fondamentale per governare i processi connessi all'istruzione e alla formazione, supportare le attività relative alla vigilanza per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione, nonché supportare la programmazione dell'offerta formativa e il dimensionamento della rete scolastica, le azioni di orientamento e gli interventi di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica.

Si conferma il diritto all'orientamento lungo tutto l'arco della vita, assumendo come fondamentale l'impegno regionale a razionalizzare e potenziare il sistema pubblico dell'orientamento attraverso un'integrazione efficace con le strategie dell'orientamento permanente.

Si disciplina la programmazione dell'istruzione e formazione tecnica superiore, nonché dei poli tecnico-professionali al fine di innalzare la qualità dell'offerta in modo da rispondere maggiormente ai fabbisogni del sistema produttivo e socio-economico. L'obiettivo è di riuscire ad offrire competenze alte ed innovative, professionali, tecniche e scientifiche, che consentano ai giovani di inserirsi nel mercato del lavoro ad un adeguato livello.

Per quanto riguarda la materia della formazione professionale la riforma del sistema costituisce una priorità dell'azione di governo della Regione e trova riscontro:

- nel Piano Regionale di Sviluppo;
- nel Piano di Indirizzo Generale Integrato (PIGI) 2012-2015 (*Deliberazione del Consiglio Regionale 17 aprile 2012 n. 32*), che ha delineato i nuovi orizzonti organizzativi e gestionali per la formazione professionale toscana ed entra nello specifico delle proposte di riforma del sistema della formazione;
- nelle conclusioni adottate dal Consiglio Regionale ad esito dell'Indagine conoscitiva condotta nel 2011;
- nella valutazione condotta sul Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo;
- nel documento preliminare alla presente proposta di legge approvato con DGR n. 1 del 21.10.2013, il quale disegna un nuovo modello organizzativo della formazione professionale, da attuarsi mediante un intervento di modifica della legge regionale n. 32/2002 e dei relativi atti di attuazione.

Inoltre il processo di riforma del sistema della formazione tiene conto:

- del percorso in atto a livello nazionale per la costruzione di un sistema nazionale di apprendimento permanente (*legge 92/2012 - Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*) e di certificazione delle competenze (*D.Lgs. 13/2013 - Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92*);
- delle opportunità e dei vincoli posti dalla nuova programmazione dei fondi strutturali per il periodo 2014-2020;
- del processo di riordino delle competenze delle Province, previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*): a tale riguardo nel preambolo della pdl è stabilito che la Regione intende riassumere le competenze amministrative in materia di formazione professionale che la vigente l.r. 32/2002 attribuisce alle province e che con la legge regionale di riordino delle funzioni provinciali, da approvare ai sensi della legge 56/2014 (cosiddetta legge Delrio), si provvederà pertanto al trasferimento alla Regione delle funzioni attualmente svolte dalle province in materia di formazione professionale, nonché in materia di istruzione e orientamento, fatte salve le funzioni fondamentali che devono essere esercitate dalle province ai sensi della stessa legge 56/2014. La medesima legge regionale di riordino opererà le conseguenti modifiche della l.r. 32/2002 e determinerà il termine a decorrere dal quale la Regione riassumerà le competenze.

In Toscana la partecipazione di persone senza lavoro (25-64 anni) alle attività di formazione dal 2008 al 2011 è aumentata progressivamente, fino a raggiungere nel 2011 il 6, 4%, a fronte della media nazionale del 5, 7%. La Regione si colloca così al secondo posto con l'Emilia Romagna e dopo il Trentino Alto Adige. Restano, però, criticità per i giovani: dai rapporti di ricerca risulta infatti che nel 2011, nella fascia di età tra i 15 e 29 anni, il 17% dei giovani non studia, non frequenta corsi di formazione, né lavora.

Oltre alla problematica dei giovani si pone l'esigenza di strutturare un sistema di formazione professionale che sia sempre più in grado di dotare i destinatari di competenze realmente spendibili sul mercato del lavoro, diventando quindi uno strumento efficace di politica attiva del lavoro.

In questo contesto occorre individuare un nuovo modello della formazione professionale in Toscana che sia in grado di rispondere alle esigenze formative attraverso modalità organizzative e di integrazione tali da assicurare nel lungo periodo efficacia e sostenibilità degli interventi.

Un obiettivo prioritario delle politiche integrate della formazione, del lavoro e dell'istruzione è quello di accrescere la rispondenza dell'offerta formativa alla specificità dei bisogni di individui, imprese e sistemi socio-economici locali.

L'efficacia di un sistema di istruzione e formazione si misura, infatti, oltre che in termini di sviluppo e grado di consapevolezza degli individui, anche in funzione della capacità di offrire loro percorsi di qualificazione che siano in grado di integrare i diversi canali dell'apprendimento: scuola, formazione, università e mondo del lavoro.

Ulteriore obiettivo fondamentale delle politiche pubbliche in tema di lavoro, formazione e inclusione sociale è la valorizzazione degli apprendimenti acquisiti sia in percorsi di istruzione/formazione, sia in contesti lavorativi.

In particolare, il sistema della formazione professionale deve essere in grado di:

- promuovere il diritto all'apprendimento lungo tutto il corso della vita, considerato come condizione essenziale di esercizio della cittadinanza attiva e di mantenimento dell'occupabilità;
- migliorare, attraverso un sistema condiviso di standard professionali e certificazioni trasparenti e affidabili, i processi di incontro tra domanda e offerta di lavoro tra imprese e lavoratori;
- migliorare i collegamenti tra politiche del lavoro e politiche di sviluppo economico e tra politiche del lavoro e dei sistemi formativi.

Il nuovo modello toscano prefigura un sistema di formazione professionale più saldamente ancorato alle specializzazioni economiche e produttive locali, le cui modalità organizzative e di integrazione sono tali da assicurare nel lungo periodo efficacia e sostenibilità degli interventi.

L'obiettivo prioritario è quello di dare organicità all'offerta formativa attraverso la definizione di indirizzi, da parte della Regione, che garantiscano:

- un'offerta formativa pluriennale degli interventi a carattere strategico in ambiti produttivi prioritari per lo sviluppo dell'economia regionale, attraverso la promozione e valorizzazione di reti;
- un'offerta formativa, anche a carattere pluriennale, in risposta ai fabbisogni territoriali del sistema produttivo;
- un'offerta formativa in risposta alla domanda individuale di formazione espressa dai singoli e dalle imprese, finalizzata all'occupazione.

La rilevazione dei fabbisogni nella fase antecedente l'avvio degli interventi e la valutazione ex post sui risultati raggiunti devono diventare elementi imprescindibili del sistema.

La riforma mira altresì a rendere i percorsi formativi maggiormente ancorati a obiettivi occupazionali: a tale finalità si riconducono sia la previsione circa la presenza ordinaria di esperienze di lavoro all'interno dei percorsi formativi, sia la previsione di una premialità a favore degli organismi formativi, correlata al raggiungimento di risultati occupazionali. Tale premialità sarà utilizzata laddove coerente con le caratteristiche del corso e non interferirà in alcun modo con le spese dell'attività formativa, il cui rimborso continuerà ad essere regolato in base alle norme vigenti.

Il sistema di accreditamento viene riformato allo scopo di realizzare un sistema nel quale la valutazione delle agenzie formative non sia basata unicamente su requisiti di carattere formale, ma anche su elementi connessi alla performance, che possano essere valutati dall'utenza al momento della scelta e che siano da stimolo alle agenzie per migliorare il livello dei servizi. La misurazione della performance in termini di esiti formativi e occupazionali è peraltro già presente in molti sistemi di accreditamento di altre regioni ed è ritenuta un elemento imprescindibile di un sistema formativo permanentemente teso al miglioramento della qualità.

Obiettivo ulteriore è quello di realizzare un sistema di banche dati integrate che permettano la tracciabilità dei percorsi di studio e lavoro dei cittadini, aperte all'accesso da parte degli interessati, in una logica di piena trasparenza e monitoraggio del sistema di istruzione, formazione e lavoro.

La legge persegue inoltre l'obiettivo di realizzare sul territorio regionale un sistema di apprendimento permanente che integri i servizi di orientamento, lavoro, istruzione e formazione, in coerenza con quanto previsto dalla citata legge 92/2012.

Il sistema di relazione e confronto con le parti sociali e le istituzioni locali viene in parte modificato. Il Comitato di coordinamento istituzionale acquisisce fra i propri compiti quello di assicurare l'efficace integrazione sul territorio anche delle politiche dell'istruzione e viene a tal fine integrato con rappresentanti della scuola, dell'Ufficio regionale scolastico e delle università.

Anche la Commissione regionale permanente tripartita viene modificata nei propri compiti, fra i quali vengono inclusi sia la materia dell'istruzione sia il concorso alla definizione dei fabbisogni e la verifica sugli esiti delle attività formative svolte.

Entrambi questi organismi permangono quali sedi di confronto sulle politiche del lavoro e della formazione. E' quindi volontà della Regione ricorrere a un confronto con tali organismi anche prima dell'adozione degli atti previsti dal novellato articolo 15 della l.r. 32/2002.

Coerentemente con quanto previsto dal Documento preliminare, l'articolato introduce una disciplina di cornice relativa al sistema delle competenze ed alla validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali ed informali, in attuazione del citato d.lgs.13/2013.

Sempre in attuazione di quanto previsto nel Documento preliminare, si introducono disposizioni di principio inerenti la semplificazione che comportano la riduzione del carico burocratico per le agenzie formative sia nella fase di accreditamento che in quella di rendicontazione dei costi delle attività formative, mediante l'implementazione delle modalità di rendicontazione semplificate previste dalla normativa comunitaria.

All'interno del processo di riforma della formazione professionale si colloca, inoltre, il sistema di istruzione e formazione professionale regionale, finalizzato a migliorare l'integrazione tra scuola, formazione e lavoro e a contrastare la dispersione scolastica.

Il sistema di Istruzione e Formazione Professionale viene disciplinato in maniera organica nel rispetto della normativa nazionale. Si intende così ricostituire una disciplina che era rimasta incompleta a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 309/2010, che ha dichiarato incostituzionale l'articolo 13, commi 2 e 3 della l.r. 32/2002 in materia di obbligo di istruzione. Si disciplina in tal modo in maniera completa e strutturata l'ambito del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) e si fornisce la necessaria cornice normativa alle disposizioni di carattere regolamentare ed amministrativo sul tema.

Per quanto riguarda la **governance**, per il momento è stato lasciato invariato il quadro istituzionale di ripartizione delle competenze tra la Regione e le Province, disciplinato nella vigente l.r. 32/2002, in quanto per il trasferimento alla Regione delle funzioni relative alla formazione professionale occorre attendere la sottoscrizione dell'Accordo Stato/Regioni previsto dalla legge *Delrio*, con il quale saranno individuate le funzioni provinciali oggetto di riordino, e la successiva legge regionale. Saranno poi determinate le risorse umane, finanziarie e strumentali da trasferire alla Regione.

La citata legge regionale individuerà, come sopra detto, il termine a decorrere dal quale la Regione riassumerà le funzioni e disporrà i necessari adeguamenti alle norme che risulteranno in contrasto con il nuovo assetto istituzionale. Fino a quel momento le Province continueranno a svolgere le funzioni ad esse attribuite dalla vigente l.r. 32/2002. Questo percorso è evidenziato nel Preambolo della proposta di legge.

Per quanto riguarda la materia del lavoro, la proposta di modifica è finalizzata ad istituire l'Agenzia regionale per il lavoro della Regione Toscana, tenuto conto di quanto previsto:

- dal DPEF 2014 che, con riferimento all'ambito "Creazione di lavoro qualificato, riduzione della precarietà e sostegno al reddito", l'azione 7 della Linea intervento 1 "Interventi per garantire la prosecuzione delle attività dei Centri per l'impiego" ha previsto che, "nel quadro della riforma nazionale della governance del mercato del lavoro, sarà avviato un percorso per la costruzione di un'Agenzia regionale della Regione Toscana, a cui attribuire le funzioni ed i compiti in materia di collocamento, servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro a suo tempo conferiti alle Province dall'art. 2 del D.Lgs. 469/1997. Tale processo di riorganizzazione riguarderà la trasformazione dei Centri per l'impiego in strutture periferiche dell'Agenzia regionale, con compiti di accoglienza e di erogazione dei servizi, organizzati in raccordo tra pubblico e privato.";

- dal documento preliminare, approvato con Decisione G.R. n. 1 del 10 marzo 2014 che, nell'ambito del processo di riorganizzazione della governance del mercato del lavoro nel quadro normativo allora vigente, aveva previsto due fasi:

a) la fase 1, finalizzata alla costituzione di un'Agenzia regionale del lavoro alla quale attribuire le funzioni e i compiti svolti principalmente dal Settore Lavoro dell'Area di Coordinamento formazione, orientamento e lavoro della Giunta regionale. L'Agenzia avrebbe costituito il contenitore idoneo ad assorbire le funzioni gestionali legate al riordino istituzionale, in modo da garantire che, nell'ambito della riforma istituzionale, l'erogazione dei servizi per il lavoro si realizzasse senza soluzione di continuità;

b) la fase 2, successiva alla definizione del nuovo assetto istituzionale delle province, finalizzata ad attribuire all'Agenzia le funzioni e i compiti in materia di mercato del lavoro di competenza delle province stesse ai sensi della l.r. 32/2002.

L'evoluzione dello scenario nazionale ha reso necessario avviare fin da subito il percorso finalizzato alla costituzione dell'Agenzia previsto dalla fase 2 che, sulla base del quadro normativo vigente, deve tener conto:

- dell'esito del percorso di approvazione del disegno di legge *"Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro"* n. 1428, ad oggi all'esame del Senato;

- dell'attuazione della legge 56/2014 (Delrio) e della conseguente assunzione in capo alla Regione delle competenze in materia di mercato del lavoro, che sono attribuite dalla vigente l.r. 32/2002 alle Province. L'operatività dell'Agenzia è infatti subordinata all'attuazione della riforma istituzionale operata dalla legge Delrio (a partire dall'accordo tra lo Stato e le Regioni sancito nella Conferenza unificata entro tre mesi dall'entrata in vigore della citata legge 56/2014, vale a dire entro l'8 luglio 2014) e al successivo trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie.

Più precisamente, a decorrere dal termine individuato dalla legge regionale che disporrà il riordino delle funzioni provinciali ai sensi della legge 56/2014, l'Agenzia assorbirà le funzioni gestionali a suo tempo conferite alle province, in modo da garantire che l'erogazione dei servizi per il lavoro si realizzi senza soluzione di continuità. Gli attuali Centri per l'impiego costituiranno le strutture periferiche dell'Agenzia regionale con compiti di accoglienza e di erogazione dei servizi, organizzati in raccordo tra pubblico e privato.

Per quanto riguarda il disegno di legge delega di cui sopra, in data 15 maggio 2014 la Conferenza delle Regioni e Province Autonome ha espresso un parere favorevole condizionato all'accoglimento di una serie di emendamenti sul disegno di legge delega in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive. Il governo non ha accolto gli emendamenti delle Regioni e ora il disegno di legge, come sopra si è detto, è all'esame del Senato.

Il disegno di legge attribuisce ad un'Agenzia nazionale per l'occupazione le funzioni gestionali relative ai servizi per il lavoro e alle politiche attive secondo un modello "centralistico" di organizzazione del sistema dei servizi per il lavoro, che le Regioni ritengono lesivo delle competenze loro attribuite dall'art. 117 della Costituzione. Questo processo di accentramento rischia di svilire il livello di efficienza dei servizi, di non tenere conto delle specificità dei territori e di determinare una cesura tra la formazione professionale, di competenza legislativa esclusiva della Regione, e il lavoro, di competenza concorrente. Inoltre con il disegno di legge costituzionale di iniziativa governativa n. S1429 (*Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione*), attualmente all'esame del Senato, che riattribuisce la materia "tutela e sicurezza del lavoro" allo Stato, si rischia un ritorno al passato, in cui i centri per l'impiego erano meri "uffici di gestione dell'anagrafe del lavoro", anziché soggetti erogatori di servizi legati all'incontro domanda/offerta.

La proposta avanzata dalle Regioni in sede di confronto con il Governo è quella di un'organizzazione del mercato del lavoro di tipo federale basata su un modello di governance unitario del sistema, articolato su una rete composta da un'Agenzia nazionale e da Agenzie regionali, responsabili della gestione dei servizi, che implementano e organizzano gli interventi sul territorio in un'ottica di collaborazione tra pubblico e privato. Inoltre il citato disegno di legge delega prevede che la riforma del sistema dei servizi per l'impiego avvenga "senza oneri per lo Stato", con il rischio di generare un appiattimento dei servizi piuttosto che un loro potenziamento, soprattutto se si considera che gli organici italiani impegnati nei servizi per l'impiego sono al di sotto della media dei Paesi UE e che molte risorse che sono servite per il finanziamento del sistema per l'impiego nel corso degli anni sono state ridotte.

In questa prospettiva si colloca la scelta della Regione Toscana relativa alla costituzione di un'Agenzia regionale per il lavoro, alla quale attribuire le funzioni ed i compiti in materia di collocamento, servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro a suo tempo conferiti alle Province dall'art. 2 del D.Lgs. 469/1997 e dall'art. 22 della L.R. 32/2002, quale soluzione organizzativa per mantenere e consolidare il livello qualitativo fino ad ora raggiunto dai centri per l'impiego.

Infatti i risultati di alcune ricerche sul tema (IRPET, 2010) mostrano come in Toscana la capacità di risposta del sistema regionale dei centri per l'impiego alle richieste dei propri utenti (cittadini e imprese), sia superiore alla media nazionale e in linea con le migliori performances delle regioni del Centro-Nord.

La continuità di questi servizi deve quindi essere ritenuta prioritaria, sia per l'importante ruolo di tenuta sociale che i centri hanno svolto e stanno svolgendo nella società toscana, sia per non disperdere un patrimonio di conoscenze e di competenze presenti nel nostro territorio, che hanno fatto sì che il modello di governance della Toscana sia ritenuto un'eccellenza nazionale.

Si illustrano di seguito le modifiche riguardanti i singoli articoli della proposta.

L'articolo 1 modifica il comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 32/2002 aggiungendo tra gli obiettivi prioritari della Regione la promozione dell'apprendimento permanente e la realizzazione di un sistema di monitoraggio e valutazione degli interventi attraverso l'integrazione delle banche dati esistenti in una logica di trasparenza e fruibilità dei dati.

L'articolo 2 sostituisce il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 32/2002 stabilendo che gli interventi attuativi delle politiche integrate sono finalizzati alla costruzione di un sistema regionale integrato per il diritto all'apprendimento permanente.

Viene inoltre aggiunto il comma 2 bis, che individua le linee di azione e gli interventi promossi dalla Regione attraverso le reti territoriali previste dell'articolo 4, comma 55, della legge 92/2012 (che comprendono l'insieme dei servizi di istruzione, formazione e lavoro), per rendere effettivo il diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita.

L'articolo 3 inserisce il comma 3 bis nell'articolo 6 della l.r. 32/2002 per introdurre la partecipazione delle rappresentanze delle istituzioni scolastiche autonome alle attività previste per lo sviluppo del sistema di istruzione, disciplinate dallo stesso articolo al comma 2.

L'articolo 4 sostituisce l'articolo 6 bis della l.r. 32/2002 ridefinendo i soggetti che partecipano alla programmazione del sistema di istruzione e agli altri interventi per lo sviluppo del sistema stesso: in particolare sono inserite la città metropolitana e la Conferenza regionale per l'educazione, l'istruzione e la formazione.

L'articolo 5 sostituisce l'articolo 6 ter della l.r. 32/2002. Si introduce la partecipazione delle rappresentanze delle istituzioni scolastiche autonome alle attività relative allo sviluppo del sistema di educazione ed istruzione, disciplinandone altresì le modalità di partecipazione (reti di scuola ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 275/1999) e i criteri di rappresentanza.

L'articolo 6, inserendo l'articolo 6 ter 1 nella l.r. 32/2002, istituisce la Conferenza regionale per l'educazione, l'istruzione e la formazione quale sede di confronto e raccordo con compiti di proposta per la programmazione regionale e di verifica degli esiti, nonché di individuazione ed eventuale diffusione di buone pratiche. Il regolamento di attuazione della legge disciplinerà: la composizione, la durata in carica e la procedura di nomina della Conferenza, prevedendo la presenza di rappresentanti istituzionali della Regione, degli enti locali, del sistema dell'educazione, dell'istruzione e della formazione, dell'università e delle parti sociali.

L'articolo 7 inserisce l'articolo 7 bis nella l.r. 32/2002 per disciplinare l'Anagrafe regionale degli studenti, prevista dall'articolo 3 del D.Lgs. 76/2005, strumento che garantisce le attività necessarie per l'adempimento delle competenze in materia di diritto e dovere all'istruzione e alla formazione. Ai fini del rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, prevista dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, vengono individuati i soggetti che conferiscono i dati e le informazioni che costituiscono l'anagrafe. Per il trattamento dei dati è stabilito il rispetto di tutte le prescrizioni del citato D.Lgs. 196/2003. Sono stabilite le connessioni con altre banche dati e precisamente le anagrafi comunali e il sistema informativo del lavoro. Sempre nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali si prevede la disponibilità dei dati agli enti locali per lo svolgimento delle finalità istituzionali. Le connessioni con le altre banche dati e la disponibilità dei dati agli enti locali verranno regolate da apposite convenzioni.

L'articolo 8 sostituisce l'articolo 12 della l.r. 32/2002 per confermare che la Regione garantisce il diritto all'orientamento lungo tutto l'arco della vita con appositi servizi che si realizzano con il concorso dei soggetti pubblici e privati in raccordo con i centri per l'impiego.

E' stato eliminato il comma 2 bis del testo vigente che indicava attività specifiche, ora in parte ridefinite e correlate ad altri articoli del testo di legge.

L'articolo 9 sostituisce l'art. 13 della l.r. 32/02 stabilendo le azioni che la Regione intende svolgere per assicurare l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione, per favorire le opportunità di integrazione e di personalizzazione dei percorsi formativi per il successo formativo e per prevenire l'abbandono scolastico. I giovani, a partire dalla scuola secondaria di primo grado, sono supportati con l'attività di orientamento, realizzata a livello

territoriale, nella scelta tra i percorsi del sistema di istruzione e quello di istruzione e formazione professionale.

L'articolo 10 introduce l'art. 13 bis nella l.r. 32/2002, avente ad oggetto il sistema regionale di istruzione e formazione. In particolare, vengono definite le tipologie degli interventi che la Regione promuove per garantire lo sviluppo delle competenze generali e tecnico – professionali dei giovani ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto dovere all'istruzione e formazione dei soggetti inoccupati, disoccupati e occupati e si introducono ulteriori disposizioni ad essi correlate.

L'art. 11 sostituisce l'art. 14 della l.r. 32/2002 per disciplinare i percorsi di istruzione e formazione professionale nel rispetto dei livelli essenziali previsti dalla normativa nazionale. Il sistema prevede percorsi di durata triennale e quadriennale da realizzare sia nell'ambito del sistema della formazione professionale sia nell'ambito dell'offerta formativa degli istituti professionali di stato in sussidiarietà integrativa e complementare.

Gli studenti diplomati della scuola secondaria di primo grado possono iscriversi ad uno dei suddetti percorsi e le competenze professionali e di base che questi dovranno acquisire sono definite dagli standard formativi minimi nazionali correlati alle figure professionali regionali individuate sulla base dei fabbisogni professionali del territorio e dalle linee guida nazionali sulla realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale. E' prevista in via sperimentale la definizione di indirizzi relativi ai percorsi formativi realizzati dalle agenzie formative attraverso il rafforzamento dell'alternanza formazione-lavoro in raccordo con le imprese. E' inoltre stabilito che la Giunta regionale definisce gli indirizzi per l'attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

L'articolo 12 introducendo l'art. 14 bis nella l.r. 32/2002, definisce il sistema della programmazione regionale in materia di istruzione tecnica superiore e di poli tecnico-professionali, in coerenza con la normativa nazionale. La tipologia di interventi da programmare previsti nella normativa suddetta include i percorsi di Istruzione tecnica superiore (ITS), di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e i poli tecnico-professionali ed è finalizzata a realizzare la rispondenza della formazione tecnica superiore ai fabbisogni socio-economici del territorio toscano. La programmazione in oggetto prevede attività di monitoraggio e valutazione degli interventi.

L'articolo 13 sostituisce l'art. 15 della l.r. 32/2002 stabilendo che gli interventi di formazione professionale sono finalizzati a favorire l'occupazione mediante il rafforzamento del capitale umano e che, per perseguire tale finalità, la Regione definisce gli indirizzi sulla base delle esigenze espresse dal sistema economico-produttivo.

Tra gli interventi di formazione professionale rientra l'offerta formativa riconosciuta in quanto conforme agli standard qualitativi previsti dal sistema regionale delle competenze ed erogata dagli organismi accreditati.

La rilevazione dei fabbisogni nella fase antecedente l'avvio degli interventi e la valutazione ex post sui risultati raggiunti devono diventare elementi imprescindibili del sistema. Spetta alla Giunta regionale deliberare gli indirizzi per la realizzazione dell'offerta formativa e riprogrammare gli interventi dopo una valutazione degli esiti dell'attività formativa realizzata.

L'articolo 14 sostituisce l'art. 16 della l.r. 32/2002 prevedendo l'istituzione del catalogo regionale dell'offerta formativa allo scopo di rendere immediatamente riconoscibile e reperibile all'utenza l'offerta formativa regionale.

L'articolo 15, introducendo l'art. 16 bis nella l.r. 32/2002, individua negli organismi formativi accreditati i soggetti del sistema regionale della formazione professionale. Gli organismi formativi

sono soggetti con finalità di formazione, aventi o meno scopo di lucro che, per realizzare attività formative finanziate e riconosciute nel territorio regionale, devono essere accreditati sulla base dei requisiti e delle procedure definiti dal regolamento attuativo.

L'articolo 16 introduce l'art. 16 ter nella l.r. 32/2002, che stabilisce che la Regione, al fine di attuare il sistema di monitoraggio e di valutazione delle politiche integrate, realizza il raccordo tra le banche dati e i sistemi informativi esistenti in materia di istruzione, formazione e lavoro secondo le modalità definite dal regolamento di attuazione.

L'articolo 17 sostituisce l'art. 17 della l.r. 32/2002, al fine di definire le modalità di attuazione dell'offerta formativa pubblica da parte dei soggetti del sistema della formazione professionale, che, come già previsto dalla normativa vigente, sono:

- per le attività finanziate, la convenzione a seguito di un avviso pubblico per chiamata di progetti e il contratto, a seguito di una procedura di gara di appalto pubblico di servizi;
- per le attività riconosciute, un atto unilaterale mediante il quale l'organismo formativo accreditato si impegna a rispettare le condizioni e i vincoli per la realizzazione dell'attività formativa.

Inoltre è previsto che in regime di convenzione siano realizzati gli interventi di formazione continua direttamente da enti o imprese nei confronti del personale di appartenenza o nei confronti di soggetti che, sulla base di accordi sindacali, sono destinati all'assunzione nell'organico dell'ente o dell'impresa.

Gli interventi formativi realizzati sia in regime di convenzione che mediante contratto di appalto sono finanziati dalla Regione, la quale eroga anche buoni per sostenere l'accesso individuale alla formazione.

E' inoltre prevista la possibilità da parte della Regione di intervenire in favore degli organismi formativi con misure premianti l'esito occupazionale al termine delle attività formative.

L'articolo 18 modifica il comma 9 dell'art. 17 ter della l.r. 32/2002 relativamente ai tirocini. E' prevista la possibilità che il rimborso spese forfetario sia corrisposto da soggetti pubblici o privati che finanziano progetti di tirocinio, nei casi e con le modalità che saranno previste dal regolamento di esecuzione. La modifica è necessaria per stabilire una deroga all'obbligo di corrispondere il rimborso spese al tirocinante nei casi in cui soggetti pubblici di livello nazionale (Italia Lavoro) o di livello locale (i Comuni) o privati (Associazioni del privato sociale) inseriscano nei propri progetti contributi da corrispondere direttamente al tirocinante in luogo del soggetto ospitante. Il rinvio al regolamento serve proprio ad individuare i casi e le modalità per applicare la deroga introdotta con la norma.

L'articolo 19 modifica il comma 2 dell'art. 17 quater della l.r. 32/2002 per correggere un rinvio non corretto contenuto nel testo vigente.

L'articolo 20 apporta le seguenti modifiche al comma 2 dell'art. 21 della l.r. 32/2002:

- si interviene sulla lettera d) ter, per ampliare la categoria dei destinatari degli interventi finanziari in favore di tutti i soggetti beneficiari di ammortizzatori sociali;
- si inserisce la lettera d) quinquies), per includere tra le competenze della Regione quella di organizzare e gestire le attività relative all'incontro tra domanda-offerta di lavoro. Come indicato nell'art. 38 della proposta (*Norme transitorie e finali*), questa disposizione, analogamente a quelle che hanno ad oggetto l'Agenzia regionale del lavoro, si applicherà a decorrere dal termine indicato dalla legge di riordino delle funzioni provinciali, da approvare ai sensi della legge 56/2014. Ciò in quanto strettamente correlata al futuro assetto istituzionale delle competenze.

L'articolo 21 inserisce l'articolo 21 ter nella l.r. 32/2002, che istituisce l'Agenzia regionale del lavoro quale ente dipendente dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile. L'articolo definisce inoltre il sistema regionale per l'impiego, che sarà costituito dall'Agenzia e dalle sue strutture periferiche, articolate in servizi territoriali corrispondenti agli attuali centri per l'impiego.

L'articolo 22 inserisce l'articolo 21 quater nella l.r. 32/2002, che elenca le funzioni dell'Agenzia regionale del lavoro. L'Agenzia può svolgere ulteriori attività relative alle politiche del lavoro, previa autorizzazione della Giunta regionale, a seguito di convenzioni con altri organismi competenti in materia.

L'articolo 23 inserisce l'articolo 21 quinquies nella l.r. 32/2002 ed è relativo all'articolazione organizzativa dell'Agenzia, la quale è organizzata in una struttura centrale di livello regionale e in strutture periferiche, che si articolano in servizi territoriali, denominati, come si è sopra detto, centri per l'impiego.

Per disciplinare la propria organizzazione interna è previsto che l'Agenzia adotti un regolamento, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, di cui sono individuati i contenuti.

L'articolo 24 inserisce l'art. 21 sexies nella l.r. 32/2002 che prevede, quali organi dell'Agenzia, il direttore e il collegio dei revisori.

L'articolo 25 inserisce l'articolo 21 septies nella l.r. 32/2002, relativo al Direttore dell'Agenzia, stabilendo che è nominato dal Presidente della Giunta regionale, ha un contratto di diritto privato di durata fino a cinque anni e che gli oneri relativi al contratto sono a carico del bilancio dell'Agenzia. Il comma 3 prevede le cause di incompatibilità dell'incarico e il comma 4 le cause di risoluzione anticipata del contratto.

L'articolo 26 inserisce l'articolo 21 octies nella l.r. 32/2002, relativo alle attribuzioni del direttore.

L'articolo 27 inserisce l'articolo 21 nonies nella l.r. 32/2002, che riguarda il Collegio dei revisori prevedendone la composizione, la durata in carica, le funzioni, i poteri, le indennità e i rimborsi spese, che sono a carico del bilancio dell'Agenzia.

L'articolo 28 inserisce l'articolo 21 decies nella l.r. 32/2002, avente ad oggetto il Piano annuale delle attività dell'Agenzia, di cui sono indicati i contenuti e l'iter di approvazione.

Gli **articoli da 29 a 33** della proposta inseriscono gli articoli da 21 undecies a 21 quinquies decies nella l.r. 32/2002 e contengono disposizioni in materia di vigilanza e poteri sostitutivi da parte della Giunta, bilancio, entrate, patrimonio e personale dell'Agenzia.

L'articolo 34 modifica l'articolo 22 bis della l.r. 32/2002 operando un intervento di natura manutentiva, per adeguare il termine "scheda anagrafica" al termine "scheda anagrafico-professionale", come previsto dal Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 30.10.2007.

L'articolo 35 modifica il comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 32/2002, relativo alla Commissione regionale permanente tripartita, per stabilire che, nell'ambito dello svolgimento dei compiti di progettazione e proposta in tema di orientamento e formazione propri della Commissione, quest'ultima concorre all'individuazione dei fabbisogni di formazione professionale e alla

valutazione dell'efficacia delle attività formative realizzate. In tal modo viene rafforzato il ruolo delle parti sociali regionali nella determinazione del fabbisogno formativo. Ai compiti della Commissione si aggiungono inoltre quelli inerenti alla progettazione e proposta in tema di istruzione.

L'articolo 36 modifica l'articolo 24 della l.r. 32/2002, relativo al Comitato di coordinamento istituzionale, attribuendo ad esso la finalità di assicurare l'effettiva integrazione sul territorio non solo dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale, ma anche delle politiche dell'istruzione. Analogamente le valutazioni attualmente espresse dal Comitato sulla qualità dei servizi resi e l'efficacia del sistema regionale per l'impiego si ampliano per comprendere anche i settori dell'istruzione e della formazione. A tal fine il Comitato viene integrato con rappresentanti delle istituzioni scolastiche, dell'ufficio scolastico regionale e delle università.

L'articolo 37 modifica l'articolo 32 della l.r. 32/2002, relativo al regolamento di esecuzione. In particolare:

- si inserisce il comma 2 bis per disciplinare la composizione, la durata in carica e le procedure per la nomina della conferenza regionale per l'educazione, l'istruzione e la formazione, istituita dall'articolo 6 della proposta;
- si sostituisce il comma 4, lettera a) per modificare le norme di gestione e rendicontazione degli interventi formativi, in modo da garantire la semplificazione delle procedure e del sistema di riconoscimento delle spese, oltre che un efficace sistema di controlli;
- si sostituisce il comma 4, lettera b) sia per definire in legge i criteri in base ai quali sono individuati i soggetti, i requisiti e le procedure di accreditamento degli organismi formativi (lettera b), numero 1) del comma 4), sia per introdurre nel regolamento la disciplina delle modalità di valutazione della qualità dell'offerta erogata (lettera b), numero 7) del comma 4).

Le altre disposizioni del comma 4 sono rimaste invariate rispetto al testo vigente, fatta salva la precisazione effettuata alla lettera b), numero 2) relativa ai contesti nei quali opera la certificazione dei percorsi e delle competenze conseguite dall'utenza.

L'articolo 38 definisce le norme transitorie e finali. In particolare, il comma 1 dispone il termine di centottanta giorni per la revisione del regolamento di attuazione della legge regionale 32/2002 e il comma 2 rinvia l'applicazione di alcune disposizioni della proposta alla data di entrata in vigore del regolamento.

Per quanto riguarda il contenuto dei commi 3 e 4 si rinvia a quanto illustrato nella prima parte della presente relazione.

Infine **l'articolo 39** detta le disposizioni di prima applicazione relative all'Agenzia regionale del lavoro.

La proposta di legge non comporta nuove spese a carico del bilancio regionale; gli interventi previsti saranno finanziati nell'ambito degli obiettivi e delle risorse stabiliti dal Piano di indirizzo generale integrato, di cui all'art. 31 della l.r. 32/2002, in coerenza con il bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2015/2016.